



COMUNE DI TODI  
PROVINCIA DI PERUGIA

## Deliberazione di Giunta Comunale n° 18 del 18/01/2019

### ORIGINALE

---

**Oggetto:**

**Imposta comunale sulla pubblicita' e diritti sulle pubbliche affissioni : approvazione aliquote per l'anno 2019.**

---

L'anno duemiladiciannove, addì diciotto del mese di gennaio alle ore 12:00 presso la Sala Giunta - Palazzo Comunale, nella residenza comunale si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

Nominativo	Pres	Ass	Nominativo	Pres	Ass
RUGGIANO ANTONINO	X		BAGLIONI ELENA	X	
RUSPOLINI ADRIANO	X		RANCHICCHIO CLAUDIO	X	
PRIMIERY MORENO	X		MARTA ALESSIA	X	

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Assume la presidenza Il Sindaco , Antonino Ruggiano.

Partecipa alla seduta, Il Segretario Generale Supplente Simonetta Berti Nulli.

**Il Presidente**, essendo legale il numero degli intervenuti per la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e dà inizio alla trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

## LA GIUNTA COMUNALE

### Premesso che:

- il D.Lgs. del 15 novembre 1993 n. 507 – Capo I – disciplina l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'articolo 1, comma 25, della legge n. 208/2015 ha abrogato l'articolo 11 del d.Lgs. n. 23/2011, istitutivo dell'imposta municipale secondaria, confermando quindi la vigenza dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni;
- l'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, come sostituito dall'art. 10, comma 1, lett. a), della legge 28 dicembre 2001, n. 448, prevede: *“In deroga a quanto all'art. 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni sono deliberate entro il 31 marzo di ogni anno e si applicano a decorrere dal 1° gennaio del medesimo anno. In caso di mancata adozione della deliberazione, si intendono prorogate di anno in anno;*
- con l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è stato stabilito che il termine per deliberare le aliquote, le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, è fissato entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- con l'art. 1, comma 169, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), integrando senza abrogare la richiamata disposizione recata dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, è stato previsto che il termine per la deliberazione di aliquote e tariffe dei tributi di competenza degli enti locali è stabilito “... entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione ....”;
- con la citata disposizione è stato previsto che dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento e che in caso di mancata approvazione entro il medesimo termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno;
- l'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267, dispone che gli enti deliberino entro il 31 dicembre il bilancio di previsione per l'anno successivo;
- con Decreto del Ministro dell'interno del 07 dicembre 2018, è stato disposto il differimento dal 31 dicembre 2018 al 28 febbraio 2019 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli enti locali (GU Serie Generale n.292 del 17-12-2018);
- con il D.P.C.M. 16 febbraio 2001 (G.U. 17 aprile 2001, n. 89) sono state modificate le tariffe d'imposta per l'effettuazione della pubblicità ordinaria per metro quadrato e per anno solare, di cui all'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 507/1993;
- sono state confermate per l'anno 2018 le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni vigenti nell'anno 2017, così come determinate con deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994, come modificate con delibera del Commissario Straordinario n. 285 del 19.03.1994 e come prorogate per gli anni 1995 – 1996 – 1997 – 1998 con deliberazioni di G.C. n. 904 del 28.12.1994, di G.C. n. 1276 del 28.10.1995, di G.C. n. 167 del 28.02.1997 e di C.C. n. 142 del 25.02.1998, come aumentate a decorrere dall'anno 1999 con deliberazione di C.C. n. 48 del 25.03.1999 e come confermate per gli anni 2000 – 2001 – 2002 – 2003 – 2004 – 2005 – 2006 – 2007 – 2008 – 2009 – 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014 con deliberazioni di C.C. n. 28 del 28.02.2000, di G.C. n. 266 del 27.12.2000, di G.C. n. 285 del 20.12.2001, n. 50 del 20.03.2003, n. 42 del 25.03.2004, n. 69 del 29 aprile 2005, n. 35 del 2 marzo 2006, n. 30 del 27 febbraio 2007, n. 46 del 6 marzo 2008, n. 64 del 6 marzo 2009, n. 95 del 25 marzo 2010 n. 61 del 15 marzo 2011, n. 55 del 1 marzo 2012, n. 141 del 30 agosto 2013, n. 168 del 01/07/2014, n. 87 del 14/05/2015, n. 59 del 07/04/2016, n. 46 del 02/03/2017 e n. 10 del 11/01/2018;

- in attuazione a quanto previsto dal D.L.vo 15/11/93 n. 507, art. 3, 5° comma, deliberazione del Commissario Prefettizio n. 87 del 09.02.1994 furono approvate le tariffe relative all'imposta comunale sulla pubblicità e al diritto pubbliche affissioni, da applicarsi a far tempo dall'01/01/94;
- con deliberazione di C.C. n. 48 del 25.03.1999, in attuazione dell'art. 11, comma 10, della Legge 449/97, le tariffe furono aumentate del 20%;
- l'art. 23, comma 7, del D.L. 83/2012, convertito in Legge 134/2012, ha abrogato l'art. 11, comma 10, sopra citato;
- l'articolo 1, comma 739, della legge n. 208/2015, fa salvi gli incrementi delle tariffe dell'imposta comunale sulla pubblicità disposti in attuazione dell'articolo 11, comma 10, della legge n. 449/1997, approvati prima del 26 giugno 2012;
- l'articolo 1, comma 26, della legge n. 208/2015, come modificato dall'articolo 1, comma 42, lett. A), della legge n. 232/2016 (legge di bilancio 2017) e dall'art. 1, comma 37 della legge di Bilancio 2018 (Legge 205 del 27/12/2017) ha sospeso, per il 2016, il 2017 e il 2018, l'efficacia delle deliberazioni di aumento delle aliquote e tariffe dei tributi locali;
- che la Legge di Bilancio 2019 (Legge 145/2018) all'art. 1 comma 919 prevede che : “ *A decorrere dal 1° gennaio 2019, le tariffe e i diritti di cui al capo I del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, possono essere aumentati dagli enti locali fino al 50 per cento per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato.*”
- che la Legge di Bilancio 2019 è intervenuta per risolvere la questione, di cui alla sentenza della Corte Costituzionale n. 15/2018, degli aumenti dell'Imposta sulla Pubblicità e del Diritto sulle Pubbliche Affissioni disposti dai Comuni anche in forma tacita dal 2013;
- l'Amministrazione Comunale, per l'anno 2019, al fine di ottenere un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente per assicurare l'equilibrio economico del bilancio e per continuare a mantenere inalterata la qualità e la quantità dei servizi resi alla comunità, intende applicare a decorrere dall'anno 2019, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, aumentate del 20% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, confermando quanto già deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 25/03/1999;

**Ritenuto**, pertanto, opportuno provvedere in merito, confermando l'aumento, per l'anno 2019 delle tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni nella misura del 20% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato;

**Valutato** in € 93.000,00 il gettito dell'imposta derivante dall'applicazione delle tariffe per l'anno 2019;

**Richiamato** l'articolo 13, comma 15, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge n. 214/2011, il quale testualmente recita:

*“A decorrere dall'anno d'imposta 2012, tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie degli enti locali devono essere inviate al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione. Il mancato invio delle predette deliberazioni nei termini previsti dal primo periodo è sanzionato, previa diffida da parte del Ministero dell'interno, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo dell'invio, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno, di natura non regolamentare sono stabilite le modalità di attuazione, anche graduale, delle*

*disposizioni di cui ai primi due periodi del presente comma. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica, sul proprio sito informatico, le deliberazioni inviate dai comuni. Tale pubblicazione sostituisce l'avviso in Gazzetta Ufficiale previsto dall'articolo 52, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 446 del 1997."*

**Vista** la nota del Ministero dell'economia e delle finanze prot. n. 5343 in data 6 aprile 2012, con la quale è stata resa nota l'attivazione, a decorrere dal 16 aprile 2012, della nuova procedura di trasmissione telematica dei regolamenti e delle delibere di approvazione delle aliquote attraverso il portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) ;

**Visto** il Capo I del D.lgs. 15.11.1993, n. 507;

**Visto** l'art. 48 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**Visto** il regolamento per l'accertamento e la riscossione delle entrate tributarie;

**Visti** i prescritti pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n.267/2000 ed allegati al presente atto;

**Visto** l'art.48 del D.Lgs n.267/2000;

**All'unanimità** di voti, legalmente espressi,

## **D E L I B E R A**

**1) DI APPLICARE**, per le motivazioni esposte in premessa, a decorrere dall'anno 2019, le tariffe dell'Imposta Comunale sulla Pubblicità e dei Diritti sulle Pubbliche Affissioni, di cui al capo I del Decreto Legislativo 15/11/1993 n. 507, aumentate del 20% per le superfici superiori al metro quadrato e le frazioni di esso si arrotondano a mezzo metro quadrato, confermando quanto già deliberato con delibera di Consiglio Comunale n. 48 del 25/03/1999;

**2) DI DARE ATTO** che il gettito stimato dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni per l'anno 2019 ammonta ad euro 93.000,00;

**3) DI DARE ATTO**, altresì, che il gettito ordinario previsto per l'imposta ed i diritti in parola, derivante dall'applicazione delle suddette tariffe, potrà costituire un'entrata adeguata alle esigenze finanziarie dell'ente e contribuire all'obbligatorio equilibrio economico del bilancio, nonché ad assicurare il finanziamento della spesa connessa al mantenimento dei servizi comunali;

**5) DI TRASMETTERE** la presente deliberazione al Ministero dell'Economia e delle Finanze per il tramite del portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) entro 30 giorni dalla data di esecutività e comunque entro 30 giorni dal termine ultimo di approvazione del bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e della nota MEF prot. n. 5343/2012 del 06/04/2012;

**6) DI DICHIARARE** la presente, all'unanimità di voti immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto come segue:

Il Sindaco  
Antonino Ruggiano

Il Segretario Generale Supplente  
Simonetta Berti Nulli

*Le firme, in formato digitale, sono state apposte sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. 07/03/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD). Il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Todi, ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 82/2005.*

---